

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE

dicembre 2023

INDICE SISTEMATICO

Articolo	Denominazione
1	Principi generali
2	Definizione del servizio sostitutivo di mensa
3	Diritto al servizio sostitutivo di mensa
4	Esclusione da servizio mensa
5	Valore ed utilizzo del buono pasto
6	Diritto al servizio mensa in caso di consultazioni elettorali
7	Procedura di acquisizione ed erogazione dei buoni pasto
8	Furto, smarrimento e deterioramento
9	Disposizioni finali

Articolo 1 **Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti applicati al personale in servizio presso il Comune di Saltrio, e in particolare, dall'art. 35 del CCNL 16/11/2022.

2. La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'ente stesso.

3. Il Comune di Saltrio, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto, alle condizioni indicate dai seguenti articoli.

4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Si ha diritto alla maturazione del buono pasto per ogni giornata lavorativa secondo quanto previsto al successivo art. 3.

Articolo 2 **Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di un buono pasto a valore.

2. Il servizio mensa viene affidato a pubblici esercizi, mediante apposita ditta specializzata nella fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite emissione di buoni elettronici.

3. Gli aventi titolo potranno utilizzare i buoni pasto presso tutti gli esercizi che siano convenzionati per l'accettazione, secondo le modalità di cui all'art. 3.

Articolo 3 **Diritto al servizio sostitutivo di mensa**

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa:

- a) attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, dipendente dell'Ente, compreso il Segretario Comunale;
- b) il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Saltrio, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
- c) il personale del Comune di Saltrio comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.
- d) il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario giornaliero sia pari o superiore a 8 ore di cui almeno 2 effettuate dopo la pausa pranzo;

2. Il diritto al buono pasto presuppone che:

- il lavoratore sia in servizio effettivo e abbia effettuato le regolari timbrature della giornata;
- il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro;
- l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; nella durata della pausa non si computano i permessi retribuiti;
- di norma la pausa sia collocata dalle 12.30 alle 14.30;
- la prestazione lavorativa pomeridiana deve avere una durata minima di 2 ore, escluso l'utilizzo dei permessi contrattuali, ecc.;
- nell'arco della giornata devono essere prestate almeno 8 ore di lavoro effettive (escluso il tempo della pausa pranzo).

3. I buoni pasto spettano a tutti i dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, in base al proprio orario, con pausa minima di 30 minuti.

4. Il diritto spetta anche in caso di rientro pomeridiano non previsto nell'orario di lavoro, ma necessario per la prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro effettivo, di cui un minimo di 2 ore pomeridiane, oltre la pausa.

5. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione dell'attività lavorativa, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

6. La transazione del buono pasto elettronico può non coincidere con l'orario della pausa mensa teorica (12.30 – 14.30) o effettiva, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti. Nel rispetto delle norme fiscali, nella stessa giornata è consentito l'utilizzo del numero massimo di otto buoni mensa.

7. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

8. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore, in quanto tali permessi sono considerati ore agli effetti della durata del lavoro:

- Riposi giornalieri legge D.Lgs n.151/2001 (ex allattamento);
- Assemblea sindacale;
- Permessi sindacali;
- Permessi RSU.

Articolo 4 Esclusione dal servizio mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua rientro in servizio.

Articolo 5 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è fissato in € 7,00, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 18 del Contratto integrativo decentrato del Comune di Saltrio siglato con le Organizzazioni Sindacali in data 15.09.2023 per il triennio 2023-2025.

2. Il buono pasto elettronico:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

3. Il buono pasto è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore nominale, non dà diritto a resto in denaro ad alcun titolo, con conseguente onere a carico del dipendente dell'eventuale differenza tra valore nominale stesso e il maggior costo della consumazione effettuata. I buoni pasto possono essere utilizzati, anche al di fuori della pausa pranzo, anche cumulativamente, fino al un massimo di otto negli esercizi convenzionati e individuati nel territorio dal fornitore.

Articolo 6 Diritto al servizio mensa in caso di consultazioni elettorali

1. Per i dipendenti impegnati nelle attività connesse alle consultazioni elettorali, svolte in regime di straordinario elettorale, matura il diritto al buono pasto nel rispetto dei parametri stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 7 Procedura di acquisizione ed erogazione dei buoni pasto

- 1. All'acquisto dei buoni pasto provvede il Responsabile del servizio Affari Generali.

2. La quantificazione dei BP spettanti ad ogni dipendente viene effettuata dall’Ufficio Personale alla chiusura ed elaborazione mensile dei cartellini, in via posticipata di norma a partire dal 15 del mese successivo, assegnando il numero dei buoni pasto spettane a ogni dipendente.

3. Il dipendente verrà dotato di una CARD elettronica, con banda magnetica, sulla quale verranno accreditati i buoni pasto spettanti al dipendente di norma il mese successivo a quello di maturazione.

4. L’utilizzo in questo caso dei buoni pasto avverrà tramite lettura della CARD per mezzo di POS con decurtazione dell’importo della spesa.

Articolo 8

Furto, smarrimento e deterioramento

1. Il dipendente ha l’obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico e di utilizzarli a norma del presente regolamento.

2. In caso di furto o smarrimento della card per il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio personale affinché provveda a bloccarne l’utilizzo.

3. Il rilascio di altra card nei casi di cui al comma 2 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della eventuale spesa viva sostenuta dal Comune.

4. Il furto o smarrimento di buoni pasto non dà diritto alla reintegrazione degli stessi. Non sono sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal 01.01.2024.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§